

**ALLEGATO A**

**REGIONE TOSCANA**  
**Regolamento**  
**FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE**  
**PER LAVORATORI NON IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO**  
**INDETERMINATO**

Art. 1  
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007, sottoscritto tra la Regione Toscana e i principali istituti del sistema bancario toscano; il *Protocollo* prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di eventuali e specifici accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano nel territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche;
- b. "*Accordo*", indica l'Accordo, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 790 del 12/11/2007, sottoscritto tra la Regione Toscana e alcuni istituti del sistema bancario toscano; l'accordo prevede la costituzione di un fondo di garanzia per lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato finanziato dalla Regione Toscana e la messa a disposizione da parte dei *soggetti finanziatori* di plafond di credito a tassi agevolati e l'erogazione di ulteriori servizi.
- c. "*Fondo*", indica il "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i lavoratori non in possesso di contratto a tempo indeterminato", previsto dall'*Accordo*;
- d. "*beneficiari*", indica i soggetti residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.
- e. "*ARTEA*", indica Agenzia Regionale per l'Erogazioni in Agricoltura, istituita con Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999 e avente sede legale in Firenze, Via San Donato, 42/1;
- f. "*soggetti finanziatori*", indica:
  - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e aderenti all'*Accordo*;
  - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti all'*Accordo* ovvero facenti parte di gruppi bancari aderenti all'*Accordo*;Sarà cura della Regione comunicare ad ARTEA i soggetti indicati ai precedenti punti che aderiranno all'*Accordo*;
- g. "*garanzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento dei *beneficiari*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta;
- h. "*finanziamenti*", ai sensi di quanto previsto nell'*Accordo*, indica i finanziamenti personali, di durata non superiore a 60 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari*.

Art. 2  
(Soggetti beneficiari della garanzia)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del *Fondo* i lavoratori residenti in Toscana che siano titolari di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.

Art. 3  
(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun *finanziamento*.

In caso di finanziamenti rilasciati a *soggetti in condizioni di disoccupazione*, la *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun *finanziamento*

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti del *lavoratore* calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 9.

3. Il *Fondo* garantisce *finanziamenti* per un importo massimo complessivo per lavoratore di 15.000,00 (quindicimila/00) euro al netto del capitale rimborsato.

4. La *garanzia* è rilasciata dal *Fondo* a condizione che i *soggetti finanziatori* applichino ai *finanziamenti* concessi ai *beneficiari*, anche in condizioni disoccupazione, uno spread massimo omnicomprensivo specificato nella tabella allegata all'*Accordo*, da aggiungere al tasso IRS di durata equivalente a quella del *finanziamento*.

5. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali.

Art. 4  
(*Ruoli Operativi*)

1. Sulla base di apposita convenzione con la Regione Toscana, *Artea* gestisce il Fondo con contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i *lavoratori* non in possesso di contratto a tempo indeterminato".

2. *Artea*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti

attività:

- a) verifica la conformità delle richieste per il rilascio della garanzia a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, Artea si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*;
- b) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore al 25% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- c) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al *Fondo*, nonché le revoche e le eventuali modifiche alle singole operazioni; le *garanzie* sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste;
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, Settore Lavoro e Formazione Continua della *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la disponibilità residua, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi;

3. Artea procederà allo svincolo dei singoli accantonamenti effettuati ai sensi della lettera c) del precedente comma, decorsi 6 mesi dalla scadenza dell'ultima rata del singolo finanziamento senza che il *soggetto finanziatore* abbia richiesto l'attivazione della garanzia ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.



## Art. 5

(Modalità di presentazione delle richieste di garanzia)

1. Le richieste della garanzia del Fondo sono presentate ad Artea dai soggetti finanziatori, per conto del lavoratore.

2. Le richieste di ammissione, sottoscritte con firma del lavoratore, devono essere redatte e presentate dai soggetti finanziatori con le modalità stabilite da apposita convenzione fra questi ed Artea, di cui all'art. 3 dell'Accordo.

3. Le richieste di ammissione devono contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore.

4. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte con

firma del lavoratore, che contenga le seguenti dichiarazioni:

- che il lavoratore non riporta condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che il lavoratore conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel regolamento del Fondo.
- l'impegno formale da parte del lavoratore di rimborsare il prestito nei termini stabiliti dall'Accordo.

5. La garanzia può essere richiesta soltanto per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

6. Sono improcedibili le richieste arrivate a Artea non conformi a quanto stabilito al comma 2. del presente articolo.

7. La richiesta deve contenere l'autorizzazione del lavoratore al soggetto finanziatore a trasmettere a Artea notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

#### Art. 6

##### (Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Artea* entro 10 giorni lavorativi, rispettando l'ordine cronologico di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

2. Qualora *Artea* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3. Le richieste sono automaticamente respinte qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Artea* entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa richiesta.

4. *Artea* comunica ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla data del proprio provvedimento con le modalità previste nell'apposita convenzione, di cui all'art. 3 dell'*Accordo*.

5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Artea* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento della situazione patrimoniale e reddituale dei *beneficiari* garantiti di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 7  
(Variazioni e controlli)

1. I *beneficiari* della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Artea* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.

2. Alle richieste di variazione di cui al precedente comma si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

3. La *Regione Toscana* ovvero *Artea* svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Art. 8  
(Erogazione dei *finanziamenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari* entro un mese dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.

2. I termini per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Artea*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.

3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono comunicare ad *Artea*, con le modalità stabilite da apposita convenzione fra questi ed *Artea*, di cui all'art. 3 dell'Accordo, la propria delibera di concessione del finanziamento, la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata, il valore dell'IRS di riferimento (pari alla durata del finanziamento), lo spread applicato sul tasso IRS, il tasso effettivo e il piano di ammortamento.

4. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento e non risulta efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo e dal comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 9  
(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento dei *beneficiari*, i *soggetti finanziatori* inviano ai *beneficiari* inadempienti e, per conoscenza, a *Artea*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell'inadempimento. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

3. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al *lavoratore* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo.

4. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del *lavoratore*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione del *Fondo*.

5. La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata a *Artea*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento*;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
  - i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
  - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
  - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

6. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 3, comma 1, *Artea* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 10  
(Surrogazione legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sui *beneficiari* per le somme pagate.

Art. 11  
(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione al *Fondo* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Artea* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. La Regione altresì, su espressa richiesta dei *soggetti finanziatori* le cui richieste non siano state soddisfatte, dispone la restituzione a loro spese della documentazione da essi inviata..

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 12  
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di garanzia sul Fondo pervenute a *Artea* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.